

SETTORE <u>UFF. LEGALE</u> Rep. n. <u>25</u> data <u>27.04.12</u>		INVIATA AI CAPI GRUPPO CONSILIARI in data _____ Prot. N° _____
PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA Proposta n. <u>84</u> del <u>02/05/2012</u>		L'IMPIEGATO RESPONSABILE _____

COMUNE DI PARTINICO

ORIGINALE

Provincia di Palermo

IMMEDIATA ESECUZIONE

Deliberazione della Giunta Municipale

N. <u>92</u> del Reg. Data <u>07 MAG. 2012</u>	OGGETTO Costituzione in giudizio innanzi la Corte d'Appello di Palermo avverso l'atto di appello proposto dalla UGF Assicurazioni spa (già Aurora Assicurazioni).
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio anno _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____	NOTE Visto l'Assessore: _____

L'anno duemila dodici il giorno SETTE del mese di MAGGIO alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			PRES.	ASS.
1)	Sindaco	<i>Lo Biundo Salvatore</i>	X	
2)	Vice Sindaco	<i>Russo Giacomo</i>	X	
3)	Assessore	<i>D'Amico Vito</i>		X
4)	Assessore	<i>Motisi Francesco</i>	X	
5)	Assessore	<i>Panzavecchia Caterina</i>	X	
6)	Assessore	<i>Parrino Bartolomeo</i>	X	
7)	Assessore	<i>Pantaleo Giovanni</i>	X	
8)	Assessore	<i>Governanti Salvatore</i>	X	
			07	01

Presiede il Sindaco *Dott. Salvatore Lo Biundo* e partecipa il Segretario Generale *Dott. Vincenzo Pioppo*. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Costituzione in giudizio innanzi la Corte d'Appello di Palermo avverso l'atto di appello proposto dalla UGF Assicurazioni spa (già Aurora Assicurazioni).

Proposta di deliberazione Ufficio Staff Legale

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 L.R. 30/04/91 n. 10.

Premesso che con atto di citazione, notificato il 05/10/00 ed assunto al prot. generale al n. 10450 del 06/10/00, la Sig.ra Cassarà Ninfa Maria, conveniva in giudizio il Comune di Partinico avanti il Tribunale di Palermo sez. distaccata di Partinico per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti dalla stessa mentre camminava su marciapiede adiacente il cancello d'ingresso del plesso scolastico "Casa del fanciullo";

Che con delibera di G.M. n. 216 del 14/12/00 il Comune di Partinico si costituiva nel predetto giudizio affidando l'incarico della rappresentanza processuale dell'Ente all'Avv. Luigi Longo;

Che il predetto giudizio si è definito con sentenza n. 70/04 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Palermo sez. distaccata di Partinico, la quale ha rigettato la domanda dell'attore proposta nei confronti del Comune di Partinico, con la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali;

Che la Sig.ra Cassarà Ninfa Maria proponeva appello avverso la precitata sentenza innanzi la Corte di Appello di Palermo, citando il Comune di Partinico e l'Aurora ass.ni che assicurava all'epoca dei fatti l'Ente per la R.C.T.;

Che il giudizio d'appello si definiva con sentenza n. 389/08 con la quale la Corte d'Appello ha condannato il Comune di Partinico al pagamento, in favore dell'appellante Sig.ra Cassarà Ninfa Maria della somma di € 38.241,50 oltre spese ed interessi;

Che il Commissario Straordinario dell'Ente con delibera n. 107 del 12/06/08 disponeva la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 389/08, conferendo l'incarico all'Avv. Giovanni Roberto Denaro;

Che il predetto legale preso atto della delegata facoltà di valutazione in ordine ai rimedi da attivare, ha provveduto a predisporre apposito atto di citazione nei confronti della Compagnia assicurativa Aurora, al fine di azionare la polizza assicurativa e recuperare le somme già sborsate dall'Ente;

Che il superiore contenzioso si è definito con sentenza n. 112/2011 con la quale il Tribunale di Palermo sez. Dist. di Partinico ha condannato la UGF Assicurazioni spa (già Aurora Assicurazioni) al pagamento in favore del Comune di Partinico della somma di € 63.608,97 oltre interessi moratori;

Visto l'atto di appello proposto dall'UGF Assicurazioni spa (già Aurora Assicurazioni) innanzi alla Corte d'Appello di Palermo notificato al legale costituito in 1° grado, con il quale cita il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro-tempore per l'appello della sentenza n. 112/2011, emessa inter partes dal Tribunale di Palermo, sez. Dist. di Partinico, come meglio specificato nell'allegato atto;

Visto il preventivo di massima inoltrato, dall'Avv. Denaro in data 16/07/2012 - Prot. Gen.le n. 8054 del 18/04/2012, dal quale si evince che l'ammontare richiesto per l'incarico de quo è di € 5.000,00, oltre C.P.A. al 4% ed I.V.A., al 21%, dando atto comunque che in ipotesi di esito positivo del giudizio e di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, il procuratore costituito richiederà la distrazione delle spese, ponendo a carico del Comune solo eventuali differenze, se sussistenti;

Ritenuto, pertanto, necessario costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Palermo avverso l'atto di appello sopra richiamato, al fine di tutelare gli interessi e difendere le ragioni del Comune affidando l'incarico della difesa e della rappresentanza processuale di questo Comune ad un Avvocato libero professionista

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Costituirsì in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, all'udienza del **01/06/2012** per resistere alle pretese avanzate con l'atto di appello specificato in premessa al fine di far valere le ragioni e gli interessi del Comune di Partinico;

2) Incaricare della rappresentanza e difesa processuale di questo Comune nell'instaurando giudizio un avvocato, conferendo allo stesso procura speciale.

Partinico, li _____

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Scalia Anita

Vista la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 12. L.R. 30/2000)

Partinico, li 9-5-2012

Il Responsabile del Settore Segreteria Generale
Dr. Vincenzo Fioppo

La Giunta Comunale

VISTA la superiore proposta,
Visti i pareri favorevoli espressi,
A voti unanimi favorevoli espressi per scheda segreta

DELIBERA:

- 1) Di fare propria la superiore proposta.
- 2) Incaricare della difesa e rappresentanza processuale nel giudizio sopra indicato, l'Avv. GIOVANNI ROBERTO DONATO, conferendo procura speciale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza della costituzione in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Palermo .
avverso l'atto di appello della UGF Assicurazioni spa (già Aurora Assicurazioni)

Con separata votazione unanime favorevole, palesemente espressa ,

Delibera

dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Prof. Avv. Aurelio Anselmo
Via Croce Rossa, 308 - 90146 Palermo
FAX 091.6885904 - 091.6888234 TEL
e.mail: studiogaaleanselmo@neomedia.it
Via A. Saffi, 6 - 20123 Milano
Tel. 02.768602458 - Fax 02.77331042

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 90 DEL 04-05-2012

COPIA

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Atto di appello

La **UGF Assicurazioni Spa**, (già Aurora Assicurazioni Spa) in persona del suo legale rappr.te pro tempore,, Dr.ssa Giovanna Gigliotti --proc.re-, rapp.ta e difesa dal **Prof. Avv. Aurelio Anselmo**, C.F.NSLRLA46L28C654E-PEC;

aurelioanselmo@pecavvpa.it, giusto mandato reso a margine del presente atto,
Fax 0916885904

appellante,

Ritenuta

La sentenza n.112/2011, emessa dal Tribunale di Palermo- sezione distaccata di Partinico, Dr.ssa Matilde Campo, emessa in data 15.062011 e depositata in cancelleria il 17.06.2011, non notificata, con la quale detto Giudice: "*ha condannato la Ugf assicurazioni spa, già Aurora Assicurazioni spa, al pagamento, in favore del Comune di Partinico della omnia di € 63.608,97, oltre interessi mmoratori al tasso legale a far data dalla notificazione della domanda giudiziale, sino al saldo; ha condannto la Ugf assicurazioni spa, già Aurora Assicurazioni spa, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 9.237,50 oltre spese generali, IVA e CPA ne lla misura legalmente dovuta, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Giovanni R. Denaro*", nel procedimento civile iscritto al N.R.G. 239/2009, promosso dal COMUNE DI PARTINICO, in persona del Sindaco pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni R. Denaro, Contro Ugf assicurazioni spa, già Aurora Assicurazioni spa,, convenuto, rapp.to e difeso dal Prof. Avv. Aurelio Anselmo, la UGF Assicurazioni spa, come sopra rappr.ta e difesa, propone formale

ATTO di APPELLO

PARTINICO
CANCELLERIA

Avverso detta sentenza, ritenendola ingiusta, infondata e vessatoria per i seguenti motivi:

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Partinico, con atto di citazione per chiamata di terso in data 2-8 gennaio 2008 conveniva la Aurora assicurazioni Spa, ora ugf assicurazioni spa dinanzi al Tribunale civile di Palermo, sezione distaccata di Partinico, per essere garantito e manlevato dalle eventuali somme da pagare a titolo di risarcimento alla sig.ra Cassara Ninfa Maria in conseguenza di un sinistro dove quest'ultima rimaneva coinvolta, e che si sarebbe verificato a causa delle cattive condizioni di manutenzione di un marciapiede nel territorio del comune di Partinico e, poiché il Comune aveva stipulato Polizza n. 61352962/2 per la RC verso terzi con la predetta Compagnia, chiedeva di essere manlevato dalla stessa.

Si costituiva in giudizio la Aurora spa a ministero dell'Avv. Carlo Tramonti contestando le domande attoree e concludendo per il rigetto delle stesse.

Il Tribunale di Partinico, con sentenza del 22 ottobre -16 novembre 2004 rigettava le richieste attoree; tuttavia avverso detta sentenza proponeva appello la Cassarà innanzi alla Corte di Appello di Palermo, con atto di Appello notificato al Comune di Partinico ed alla Aurora assi spa in data 16.09.2005.

Si costituiva in giudizio solo la Aurora assicurazioni spa contestando in toto i motivi di gravame proposti dalla sig.ra Cassarà Ninfa Maria, e concludeva per il rigetto degli stessi mentre rimaneva contumace in appello il comune di Partinico.



La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 389/2008, in riforma della sentenza del 22 ottobre -16 novembre 2004 emessa dal Tribunale di Partinico, accoglieva il gravame proposto dalla sig.ra Cassarà Ninfa, e condannava il Comune di Partinico, rimasto contumace in appello, al risarcimento, in favore della Cassarà della somma di € 38.241,50, oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.800,00, oltre spese di CTU per il primo grado, oltre € 3.840, 00 per il secondo grado oltre IVA e CPA ed il rimborso delle spese generali al 12, 50% come per legge.

La corte di appello respingeva, invece la domanda proposta dall' appellante nei confronti della Aurora assicurazioni Spa, in quanto la sig.ra Cassarà, quale terzo danneggiato non aveva alcun titolo per esercitare azione diretta nei confronti della predetta Compagnia e nulla poteva statuirsi in ordine alla domanda di garanzia formulata in primo grado dal **comune di Partinico**, il quale, **rimanendo contumace in appello, rinunciava implicitamente alla domanda ex art. 346 c.p.c.**

In seguito, con raccomandata a/r pervenuta alla Aurora Assicurazioni in data 16 maggio 2008, il Comune di Partinico invitava la Compagnia, odierna appellante, a rifondere all'Ente Locale le somme quantificate dalla sentenza 389/2008 resa dalla Corte di Appello di Palermo.

La Aurora Ass.ni con raccomandata a/r del 03.giugno 2008 respingeva le richieste dell'Ente atteso quanto disposto dalla sentenza stessa in merito.

Infine, in data 09 giugno 2008 il Comune di Partinico notificava alla Aurora assicurazioni Spa atto di citazione introduttivo del giudizio n, RG 239/2009

presso il Tribunale di Palermo- sez. distaccata di Partinico, chiedendo previa declaratoria di inadempimento contrattuale, da parte della Aurora Assicurazioni Spa, che la stessa venisse condannata al rimborso di € 63.781,97 esborsati a seguito di procedura esecutiva intrapresa dal sig.ra Cassarà nei confronti del Comune stesso.

Nel costituirsi nel giudizio di primo grado, in tal modo incardinato, la UGF ASSICURAZIONI, già AURORA ASSICURAZIONI, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto di manleva in capo al Comune di Partinico nei confronti della Compagnia UGF ASSICURAZIONI Spa, completamente compiutasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 c.c. per avere il comune di Partinico implicitamente rinunciato alla domanda di manleva in virtù della propria contumacia nel giudizio di appello proposto dalla sig.ra Cassarà e, pertanto, chiedeva preliminarmente accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal Comune di Partinico nei suoi confronti (già Aurora Spa), rigettandone, conseguentemente le domande condannatorie; in subordine, nel merito, chiedeva accertarsi e dichiararsi il concorso colposo del Comune di Partinico ex art. 1227 c.c. e la violazione degli obblighi di buona fede e diligenza del bonus pater familiare, diminuendo le somme eventualmente dovute dalla Ugf Ass.ni Spa al Comune di Partinico, sino, alla concorrenza con quanto stabilito dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 389/2008

MOTIVI DI APPELLO



1)-TRAVISAMENTO ED ERRATA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE;
ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZINE; DIFETTO DI
MOTIVAZIONE

Ha certamente e gravemente errato il giudice di prime cure nel ritenere fondate e nell'accogliere le domande formulate dal Comune di Partinico, odierno appellato, nei confronti della UGF Assicurazioni spa, appellante pronunciando l'impugnata sentenza assolutamente ingiusta e gravemente vessatoria nei confronti dell'odierna appellante.

Invero, nell'esporre l'iter logico percorso per addivenire a siffatte inverosimili conclusioni, il Giudice di primo grado ha incomprensibilmente operato manifeste forzature interpretative di orientamenti giurisprudenziali di legittimità nonché vistose forzature applicative di norme di legge.

A conferma delle doglianze che si esprimono nella proposizione dei presenti motivi di gravame, basti una semplice lettura della pag. 5 dell'impugnata sentenza laddove il Giudice, molto semplicisticamente e, peraltro, citando una giurisprudenza alquanto datata, considerando che la più recente risale al 1993(!!!) sostiene che "... non risultando configurabile nella fattispecie, un giudicato di rigetto dell'azione di garanzia, perché difetta in proposito una apposita pronuncia della Corte di Appello, la rilevata rinuncia del Comune alla originaria domanda di garanzia, essendo inerente ad una domanda non respinta né esplicitamente né implicitamente ma solo non esaminata dal giudice perché condizionata o subordinata, ha valore meramente processuale e non sostanziale e quindi non osta alla sua riproponibilità in altro processo"!

Non v'è chi non veda il clamoroso errore in cui è incappato il Giudice prime cure.

Infatti la sentenza della Corte di Appello ben sancisce che nella contumacia del Comune di Partinico nel giudizio di appello la domanda di garanzia si intende rinunciata ex art. 346 c.p.c.

Invero, Part. 346 c.p.c. rubricato: Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte, e che testualmente recita "le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate", enuncia una norma che stabilisce una presunzione assoluta di rinuncia alle domande ed alle eccezioni non espressamente riproposte in appello.

Ciò posto, va pure chiarito, alla luce della unanime dottrina e dell'altrettanto unanime orientamento giurisprudenziale in materia, che cosa deve intendersi per **domande non accolte** nella sentenza di primo grado.

Domande non accolte non sono le domande espressamente rigettate (per le quali pure non è sufficiente la mera riproposizione, occorrendo invece, indicare i motivi di censura alla sentenza che le abbia rigettate, bensì devono intendersi le domande alternative, dipendenti o subordinate che siano state pretermesse o dichiarate assorbite per la loro incompatibilità con le ragioni poste a fondamento della sentenza.

A tal proposito, devono essere intese come non accolte le domande e le eccezioni che sono state respinte o che non sono state esaminate in quanto ritenute assorbite, come nel caso di specie, laddove vengono proposte domande ed eccezioni in via subordinata, tali che l'accoglimento di una di esse



(rigetto delle domande della Sig.ra Cassarà) comporta l'assorbimento dell'altra
(domanda di garanzia rivolta alla Compagnia di Assicurazioni).

Come peraltro, espressamente chiarito dalla giurisprudenza, il principio enunciato dalla norma in parola, si applica anche all'appellato rimasto contumace per l'evidente ragione che questi, altrimenti si verrebbe a trovare in una posizione di favore incompatibile sia con il carattere devolutivo dell'appello, sia con il divieto di reformatio in pejus.

Invero, sugli effetti della mancata costituzione in appello del Comune di Partinico, in particolare sull'intervenuta prescrizione del diritto di manleva in capo all'Ente stesso va in questa sede precisato che il Comune di Partinico, non costituendosi nel giudizio di appello, ha di fatto rinunciato alle eccezioni e domande tutte formulate in primo grado, domande che, invece, avrebbe certamente potuto e dovuto far valere in giudizio, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., come peraltro correttamente statuito dalla Sentenza n. 389/08 resa dalla Corte di Appello di Palermo.

Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., infatti, la parte che si costituisce in appello, deve riproporre nelle proprie difese tutte le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado; in difetto, le domande e le eccezioni non proposte si intendono rinunciate e, non potendo più essere oggetto di riesame, passano in giudicato.

Ciò premesso, occorre pure più specificamente evidenziare la circostanza che nel caso in cui il convenuto in primo grado abbia chiamato in causa un terzo per esercitare azione di regresso nei suoi confronti (ipotesi in cui la domanda

PARTINICO

del garantito nei confronti del garante presuppone necessariamente la soccombenza del primo rispetto alla causa principale), qualora la domanda attorea sia respinta e l'attore-soccombente proponga appello chiedendo la condanna del convenuto, questi, se a sua volta intende riproporre la domanda di regresso, per il caso in cui l'appello venga in tutto o in parte accolto, deve pure necessariamente proporre **appello incidentale condizionato** all'accoglimento dell'impugnazione principale, non essendo neppure sufficiente la riproposizione *sic et simpliciter* a norma dell'art. 346 c.p.c. atteso che, tale richiesta non tende alla conferma della sentenza impugnata, ma ne presuppone proprio la riforma. (Ved. Corte di Cassazione, Sez. II, 23 settembre 2004 n. 19145).

E' pertanto indubbia, nel caso di specie, la rinuncia dello stesso alla domanda di garanzia nei confronti della Compagnia odierna concludente; infatti, come più volte evidenziato, la Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 389/08, che ha sancito la rinuncia implicita ex art. 346 c.p.c. nel momento in cui il comune di Partinico (che aveva rinunciato alla azione di garanzia in appello) proponeva domanda giudiziale nei confronti dell'odierna appellante, per inadempimento contrattuale) aveva ormai acquistato autorità di cosa giudicata formale e sostanziale.

Ciò posto, si evidenzia come il secondo comma dell'art. 2952 c.c., prima della novella operata dal decreto legge n. 134/2008 (convertito in L. 166/2008), ed applicabile *ratione temporis*, espressamente prevedeva: "Gli altri diritti derivanti dal



contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

Infatti, non v'è chi non veda come, nella fattispecie in esame, tale periodo di prescrizione si sia compiuto totalmente, a causa della rinuncia alla domanda di manleva, implicitamente operata dal Comune di Partinico con la mancata riproposizione della stessa domanda in appello, dove anzi lo stesso Comune restando contumace ha implicitamente rinunciato ad avvalersi del diritto stesso, senza la possibilità di farlo valere con altro apposito giudizio a titolo di inadempimento contrattuale della Compagnia nonché pure sulla base del secondo comma dell'art. 2945 c.c. il quale, come è noto, disciplina gli effetti interruttivi della prescrizione mediante la notifica della domanda proposta nel corso del giudizio (art. 2943, II co., c.c.).

Tale disposizione è intesa a non far correre la prescrizione nel tempo richiesto per la realizzazione del diritto in via giurisdizionale, ma non può trovare applicazione quando lo stesso creditore (nel caso di specie il Comune di Partinico nei confronti dell'Aurora Spa), dopo aver proposto in giudizio una determinata domanda, la abbandoni, così impedendo che intervenga, sulla domanda stessa, la sentenza definitiva da cui possa iniziare il nuovo periodo di prescrizione previsto dalla legge, senza che possa in proposito rilevare che il giudizio prosegua e giunga a definizione relativamente ad altre e diverse pretese avanzate contestualmente a quelle abbandonate.

In tal senso, la rinuncia in corso di causa ad una delle domande è equiparabile, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2945 c.c., all'ipotesi estintiva determinata dalla



rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e, pertanto, comporta il venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, lasciando salva solo l'interruzione istantanea prodotta dalla domanda rinunciata. (Cfr. per tutte, Cass. Civ., 11919/2003; Cass. Civ. 2712/1998).

La Suprema Corte di Cassazione ha, sul punto, più volte ribadito che il capoverso dell'art. 2945 c.c., inteso a non far correre la prescrizione nel tempo necessario alla realizzazione giudiziale del diritto, non può trovare applicazione quando il titolare del diritto abbandoni la pretesa giudiziale, si da escludere la pronuncia in ordine ad essa.

L'abbandono della pretesa esclude la *ratio* della disposizione codicistica, corrispondente al principio generale, ora fondato anche sull'art. 24 Cost., secondo cui la durata del processo non deve nuocere alla parte che ha ragione (Vedasi Cass. Civ., 2712/98; Cass. Civ. 2761/1985; Cass. Civ. 1377/1982, Cass. Civ. 206/1976).

Tutto ciò premesso, dedotto ed argomentato, si impone la conclusione che la prescrizione di cui all'art. 2952, II co., c.c., *ante riforma*, applicabile *ratione temporis*, del diritto dell'assicurato ad essere manlevato dall'assicuratore, si è pienamente compiuta nel caso di specie atteso che, ribadiamo ancora in questa sede, l'ultimo atto utile, ai fini della interruzione della prescrizione, prima della rinuncia della domanda di manleva, può essere considerata la Sentenza di primo grado (ottobre-novembre 2004).

Si contesta pertanto, in virtù di tutto quanto sopra desotto, la forzata argomentazione con la quale il giudice prime cure perviene alla conclusione



"che del diritto oggi azionato (dal comune) non si è verificata alcuna prescrizione" e si chiede, conseguentemente, la riforma in toto dell'impugnata sentenza

Si contesta pure l'erroneità, consequenziale al travisamento delle norme di legge da parte del giudice di prime cure, relativa al quantum debeatur, atteso che nessun inadempimento contrattuale la Società odierna appellante ha posto in essere nei confronti del Comune di Partinico, se non quello invece di ottemperare ad un giudicato della Corte di Appello!!!

Invece, è certamente vero che il Comune ha concorso ex art. 1227 c.c. alla produzione del maggior danno economico relativamente alle somme esborsate in favore della sig.ra Cassarà Ninfa Maria, poiché lo stesso, usando la diligenza almeno del buon padre di famiglia, avrebbe ben potuto adempiere spontaneamente e tempestivamente alla sentenza n. 389/2008 contenente condanna nei suoi soli confronti, anziché fare lievitare l'esborso abnormemente rispetto al giudicato, mettendosi pure nelle condizioni di subire un'esecuzione forzata presso terzi (**pignoramento della somma di € 63.608,97** presso il terzo Banca Intesa San Paolo).

Infatti, si deve precisare come a nulla, in tal senso, può valere la corrispondenza inoltrata alla Aurora Assicurazioni Spa, con cui la si invitava a dare esecuzione alla Sentenza della Corte di Appello di Palermo, (nella quale non c'era condanna per la medesima), per la evidente circostanza che, proprio in quella sentenza, è cristallizzata l'unica posizione debitoria nei confronti della Cassarà, e cioè quella del Comune di Partinico e non certo della UGF Ass.ni

Spa (già Aurora) che, per i detti motivi, non poteva avere nessun obbligo nei confronti della Sig.ra Cassarà.

Tali comportamenti colposi posti in essere dal Comune di Partinico integrano evidentemente la fattispecie prevista dall'art. 1227 c.c., oltre la violazione posta in essere dal comune, degli obblighi di buona fede e diligenza del *bonus pater familias*, cui il Comune di Partinico era sicuramente tenuto nell'esecuzione del contratto stipulato con la Aurora Assicurazioni Spa.

Pertanto, l'eventuale rimborso delle somme erogate dal Comune di Partinico in favore della Sig.ra Cassarà, non avrebbe comunque mai potuto superare le somme stabilite con la Sentenza n. 389/08 della Corte di Appello di Palermo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra si chiede la riforma anche di questo capo dell'impugnata sentenza.

-ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE

Da quanto sopra esposto consegue pure che il Giudice di prima istanza ha errato nella liquidazione delle spese di lite, che andavano, in vero, se il Giudice non fosse incorso negli errori denunciati mercè il presente gravame, conseguenzialmente, al rigetto delle domande tutte proposte da Comune di Partinico, poste a carico di quest'ultimo.

-ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE LIQUIDATE

Ha comunque sicuramente errato il Giudice prime cure nel liquidare in €.9.237,50 le spese di lite, somma sicuramente eccessiva e non rispondente alla istruzione peraltro scarna e di breve durata del giudizio prime cure

Quindi, anche per questo motivo la sentenza appellata dovrà essere riformata nel capo relativo alle spese legali liquidate.



Ritenuto pertanto i motivi tutti sopra esposti, ed il gravame nel suo complesso così come incoato, la Società appellante, in persona del legale rappr.te pro-tempore, come sopra rappr.ta, difesa ed elett.te domiciliata

CITA

IL COMUNE di PARTINICO, (C.F.FRNCCLM49M55A764B) in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Partinico (PA), Via Benevento n.30 (90047), presso lo studio dell'Avv. **Giovanni Roberto Denaro**, che la rappresenta e difende, attore in primo grado.

a comparire dinanzi alla **CORTE DI APPELLO DI PALERMO**, Sezione Civile e Consigliere designandi, nel luogo di Sue ordinarie sedute siti in Palermo, Piazza V.E.Orlando, Pal.di Giustizia, per l'**Udienza** che sarà tenuta **Venerdì 01 Giugno 2012, ore 09,00 e ss.** di rito, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, nei modi e nelle forme di cui agli artt. 38 e 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., e che, in difetto, si procederà comunque in sua contumacia, per ivi sentire accogliere per i su esposti motivi il presente atto di appello le seguenti conclusioni

VOGLIA ECC.MA CORTE DI APPELLO

Rejectis adversis;

IN RIFORMA DELLA IMPUGNATA SENTENZA

Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in primo grado dal Comune di Partinico nei confronti della Aurora Assicurazioni Spa, oggi UGF Assicurazioni Spa, in virtù delle argomentazioni di diritto sopra dedotte

In subordine, e senza recesso, accertare e dichiarare il concorso colposo del Comune di Partinico ex art. 1227 c.c. e la violazione da parte di quest'ultimo,

degli obblighi di buona fede e del dovere di diligenza del *bonus pater familiae*, e per l'effetto, ridurre le somme eventualmente ritenute dovute dalla UGF Assicurazioni Spa al Comune di Partinico, sino alla concorrenza con quanto stabilito dalla Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 389/08;

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.


Palermo, li 01.07.2012


Avv. Aurelio Anselmo

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di UGF ASSICURAZIONI Spa - in persona del legale rappresentante pro - tempore, ut supra rappr.to, difeso ed elett.te dom.to, io sottoscritto assistente U.N.E.P. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il la Corte di Appello di Palermo, ho notificato e dato copia del presente atto a:

Il COMUNE di PARTINICO, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Partinico (PA), Via Benevento n.30 (90047), presso lo studio dell'Avv. Giovanni Roberto Denaro, che la rappresenta e difende,



avv. Giovanni Roberto Denaro
patrocinante in Cassazione

avv. Donatella Bochiocchio

fed.

Spett.le
Comune di Partinico
Piazza Umberto I
90047 Partinico (PA)

**Oggetto: Comune di Partinico /UGF Ass.ni spa;
Giudizio d'Appello**


Facendo seguito alla precedente nota del 22.02.2012, il sottoscritto, procuratore nel giudizio di 1° grado nel procedimento in oggetto specificato, giusta delibera di G.M. n. 107 del 12.06.2012, comunica che in ipotesi di conferma del mandato anche per il giudizio di appello il compenso professionale richiesto è pari ad € 5.000,00 oltre iva e cpa.

In ipotesi di esito positivo del giudizio e di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, lo scrivente procuratore, che all'atto della costituzione richiederà la distrazione delle spese, porrà a carico del Comune solo eventuali differenze, se sussistenti.

Si resta in attesa di conoscere tempestivamente ogni determinazione al riguardo, considerata anche l'opportunità di procedere alla costituzione nel termine di venti giorni prima della fissata udienza del 01/06/2012.

Distinti saluti.

Partinico, li 16/04/2012



Avv. G. Roberto Denaro

Si riceve il lunedì e il mercoledì dalla ore 17.00 alle ore 19.00 presso appuntamento - Partinico SpA 04590360020

IL SINDACO
Dott. Salvatore Lo Biondo

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Pioppo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

REG. PUBBL. N. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 14 MAG. 2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Responsabile Albo Pretorio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Pioppo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
- Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art.12, Comma 2; L.R. n°44/91));
- _____

Data 07-05-2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Pioppo

Il responsabile del procedimento